



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77, RECANTE GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E PRIME MISURE DI RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE

Emendamenti

1. Proroga organico COVID
2. Conferma nei ruoli
3. Reclutamento straordinario da GPS
4. Riapertura GAE
5. Reclutamento con trentasei mesi
6. Revisione organici
7. Interventi sul dimensionamento scolastico
8. Rapporto alunni docenti
9. Adeguamento organico di fatto all'organico di diritto
10. Revisione criteri organico sostegno
11. Reclutamento IRC
12. Reclutamento personale educativo
13. Organici personale educativo
14. Profili AS e C del personale ATA
15. Organici ATA
16. Assistenti tecnici
17. Reclutamento Dirigenti scolastici
18. Corso-concorso dirigenti Scolastici
19. Assegnazione provvisoria annuale a partire dal 2021/22
20. Mobilità straordinaria
21. Corsi di abilitazione e specializzazione

Articolo 55
(Misure di semplificazione in materia di Istruzione)

1. Proroga organico COVID

Si aggiunge la lettera c)

Al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 dell'articolo 231-bis, dopo le parole "2020-2021" inserire le seguenti "e 2021-2022".

Motivazione: Al fine di accelerare l'attuazione delle misure al contrasto alla dispersione scolastica da realizzare nell'ambito del PNRR e ridurre i tassi di abbandono scolastico la norma prevede la proroga dell'utilizzo dell'organico Covid e la formazione delle classi in deroga ai parametri vigenti, in considerazione dell'opportunità di poter contare su un numero maggiore di risorse.

2. Conferma nei ruoli

Si aggiunge la lettera c)

Al fine di garantire la continuità didattica nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2021-2022, sono confermati i ruoli al personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'Istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione e previsto il reintegro nei ruoli. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma."

Motivazione: allo scopo di garantire la continuità didattica, anche nelle nuove modalità, in ragione della semplificazione delle nuove procedure concorsuali e della gestione della fase transitoria per la lotta alla supplentite nell'amministrazione scolastica, al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, la norma intende confermare i contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola rescissoria per i docenti che abbiano superato l'anno di prova per acquiescenza della p.a. e per la valutazione positiva espressa dagli organi collegiali, fermo restando l'annullamento di provvedimenti notificati.

3. Reclutamento straordinario da GPS

Si aggiunge la lettera c)

Le procedure di cui all'articolo 59, comma 4 e successivi del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 sono estese a tutti coloro che:

- a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ciascun anno;
- b) sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d'accesso entro il 31 luglio 2021, e previa superamento, durante l'anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli artt. 15 e successivi del decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, o del corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno dell'anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 febbraio 2019, n. 92 e successive modificazioni. Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del ministro dell'Istruzione di concerto con il ministero dell'Università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge.

Motivazione: Al fine di accelerare l'attuazione delle misure al contrasto alla dispersione scolastica e nell'ambito della previsione del PNRR di potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, la norma permette l'assunzione nei ruoli previa conseguimento della abilitazione o specializzazione di tutto il personale assunto quale supplente, garantisce l'accesso per merito nella pa, riprende le normative precedenti atte ad aggiornare il doppio canale di reclutamento, risponde al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d'infrazione 4231/2014 ancora attiva, e risolve la carenza di disponibilità per le immissioni in ruolo registrate negli ultimi anni, favorendo la continuità didattica, a invarianza finanziaria.

4. Riapertura GAE

Si aggiunge la lettera c)

A partire dall'anno scolastico 2021/2022 è disposto l'aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con l'inserimento, a domanda, di tutto il personale docente ed educativo in possesso dell'abilitazione attraverso l'inserimento di tutto il personale abilitato, come già avvenuto nel 2008 e nel 2012.

Motivazione: Al fine di accelerare l'attuazione delle misure al contrasto alla dispersione scolastica e per sopperire alla sospensione di tutte le procedure concorsuali e all'abuso di contratti a tempo determinato è richiesta una semplificazione urgente delle procedure di reclutamento del personale docente in possesso di abilitazione con l'utilizzo appieno del doppio canale di reclutamento.

5. Reclutamento con trentasei mesi

Si aggiunge la lettera c)

Al fine di accelerare l'attuazione delle misure al contrasto alla dispersione scolastica qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con ATA per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione a tempo indeterminato dal 1 settembre 2021, fino a compensare la riduzione degli organici prodotta da quanto disposto dall'articolo 1 comma 3 del D. P. R. 22 giugno 2009, n. 119.

Motivazione: l'attuale situazione di precariato e l'imminente avvio dell'a.s. 2021/22, richiedono una rapida stabilizzazione del personale scolastico che garantisca l'efficienza di tutte le istituzioni del sistema.

6. Revisione organici

Si aggiunge la lettera c)

In considerazione della ripresa delle attività in presenza si procede alla ridefinizione degli organici del personale scolastico alla luce della revisione ragionata dei parametri del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81 di cui al protocollo di intesa del 6 agosto 2020 sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola per il contenimento della diffusione di COVID-19 e l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, anche ai fini dell'adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell'affollamento delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA.

Motivazione: Al fine di accelerare l'attuazione delle misure al contrasto alla dispersione scolastica occorre una revisione degli organici sia del personale docente che ATA che consenta una piena funzionalità dell'autonomia scolastica per il contrasto alla povertà educativa anche in situazioni di emergenza.

7. Interventi sul dimensionamento scolastico

Si aggiunge la lettera c)

Al fine di accelerare l'attuazione delle misure al contrasto alla dispersione scolastica. in considerazione della ripresa delle attività in presenza e dell'esigenza di una migliore organizzazione delle singole istituzioni scolastiche è ripristinata la normativa previgente a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo della Legge n. 111 del 15 luglio 2011.

Motivazione: con la Legge 111 del 2011 si è proceduto a un forzoso accorpamento di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado in istituti comprensivi aventi almeno 1000 alunni (senza alcun limite massimo, così come per il settore secondario superiore), ridotti a 500 nelle zone in deroga; e si è disposto di non assegnare alle scuole con meno di 500 alunni (300 sempre per le zone in deroga) un dirigente titolare, quindi affidate in reggenza. Di lì a breve la legge 183/2011 ha elevato il parametro minimo a 600 (400 per le consuete deroghe) e, dopo il dirigente, negando a queste scuole anche un DSGA titolare. Appare ragionevole perciò un ritorno alla

normativa previgente a questo disposto dalla legge 111 al fine di una migliore gestione delle singole istituzioni scolastiche.

8. Rapporto alunni docenti

Si aggiunge la lettera c)

Al fine di accelerare l'attuazione delle misure al contrasto alla dispersione scolastica è riformulata la dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107 a seguito della revisione dei criteri per la formazione delle classi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2022/2024.

Motivazione: Il miglioramento del rapporto alunni/docenti ha ricadute positive sulla didattica e sull'apprendimento degli alunni e consente di assicurare agli studenti ambienti idonei allo svolgimento delle attività, laboratori e aree comuni di condivisione. Ridurre il numero massimo di alunni per classe garantisce sicurezza, igiene e vivibilità degli ambienti di apprendimento.

9. Adeguamento organico di fatto all'organico di diritto

Si aggiunge la lettera c)

Al fine di accelerare l'attuazione delle misure al contrasto alla dispersione scolastica e in considerazione della ripresa delle attività in presenza sono ridefinite le piante organiche di cui all'art.6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del Capo secondo del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con particolare attenzione al settore scolastico, l'adeguamento dell'organico di fatto all'organico di diritto in assenza di ragioni sostitutive e in presenza di posti in deroga assegnati per coprire effettive esigenze.

Motivazione: la modifica interviene in vista dello sblocco delle assunzioni sul 100% del turnover e per garantire maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa grazie all'adeguamento dell'organico di fatto all'organico di diritto per il funzionamento degli uffici pubblici, in particolar modo nella scuola dove i posti in deroga sul sostegno costituiscono oggi più del 40% della pianta organica.

10. Revisione criteri organico sostegno

Si aggiunge la lettera c)

In considerazione della ripresa delle attività in presenza sono rivisti i criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio

2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Motivazione: la disposizione garantisce la continuità didattica degli insegnanti di sostegno indispensabile per assicurare una piena integrazione degli alunni con disabilità; in ossequio al disposto di cui alla L. 104/1992 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2012, è necessario eliminare qualsiasi limite all'organico dei docenti di sostegno, la cui consistenza deve necessariamente essere adeguata alla popolazione degli studenti in situazione di disabilità e ricomprendere, senza eccezione alcuna, la deroga al rapporto 1:2 per tutte le situazioni certificate di grave disabilità.

11. Reclutamento IRC

Si aggiunge la lettera c)

È autorizzata, con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7 mila insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione. Saranno assunti, in via prioritaria, gli idonei alle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004.

Motivazione: l'attuale situazione di precariato richiede l'attivazione immediata di procedure che garantiscano la continuità e la funzionalità del sistema per il prossimo anno scolastico. Si fa notare che le immissioni in ruolo del personale docente insegnante religione cattolica non comporterebbero oneri aggiuntivi, in quanto, secondo quanto disposto dal CCNL 2006-09, art. 18, c.1, e art. 19, c., i docenti con quattro anni di servizio e cattedra completa (o superiore a 12 ore nella primaria) sono equiparati ai docenti con contratto a tempo indeterminato e stipendiati con N05.

12. Reclutamento personale educativo

Si aggiunge la lettera c)

È autorizzata, con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione del personale educativo su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.

Motivazione: nell'ambito della previsione del PNRR di potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, è richiesta l'attivazione immediata di procedure che garantiscano la continuità e la funzionalità del sistema per il prossimo anno scolastico. L'emendamento si propone garantire il turnover, considerato che l'ultima procedura concorsuale è stata avviata nel 2000, ad un'intera generazione non è stata data la possibilità di accedere alla stabilizzazione.

13. Organici personale educativo

Si aggiunge la lettera c)

A partire dall'a.s. 2021/22 sono rivisti i criteri di formulazione degli organici del personale educativo in deroga a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, convertito Legge 15 luglio 2011, n. 111 che vincola la dotazione organica del personale docente educativo a quella dell'anno scolastico 2011/2012 sulla base dell'incremento della popolazione scolastica dei convitti.

Motivazione: Il personale educativo rappresenta una figura professionale volta a promuovere i processi di crescita umana e civile sul piano psicopedagogico e relazionale, facendo anche da raccordo tra le famiglie, gli studenti, i docenti e la dirigenza anche per il recupero sociale di ragazzi a rischio dispersione. Ogni anno, tuttavia, nonostante il continuo aumento della popolazione scolastica dei Convitti ed Educandati Statali Nazionali, si assiste alla carenza di personale educativo.

14. Profili AS e C del personale ATA

Si aggiunge la lettera c)

Affinché le istituzioni scolastiche dispongano delle risorse necessarie per garantire la ripresa dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, sono attivati, a partire dall'a. s. 2021/2022, in organico di diritto i posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici e al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori scolastici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'art. 4, comma 3 del CCNI del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione sono disciplinate le modalità per la formazione del personale che ha partecipato alle precedenti procedure indette con Decreto Direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010, al fine del collocamento in una graduatoria utile per l'assunzione nel nuovo profilo su posti vacanti e disponibili prima dell'attivazione delle nuove procedure.

Motivazione: Dal 1994 sono stati individuati i profili di coordinatore tecnico e amministrativo delle segreterie e di coordinatore dei collaboratori scolastici, peraltro previsti dal legislatore ma mai attivati. Tali figure risultano ancor più essenziali nella programmazione e gestione del lavoro agile conseguente allo stato emergenziale vissuto durante la sospensione delle attività didattiche.

15. Organici ATA

Si aggiunge la lettera c)

A partire dall'anno scolastico 2021/22, per la formulazione degli organici del personale ATA è ripristinata la normativa previgente a quanto disposto dall'articolo 1 comma 3 del D. P. R. 22 giugno 2009, n. 119.

Motivazione: in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2021/22 occorre ripristinare i posti del personale ATA la cui consistenza di organico è stata ridotta, al fine di garantire l'efficienza delle istituzioni scolastiche.

16. Assistenti tecnici -proroga contratti

Si aggiunge la lettera c)

Il termine dei contratti al 30 giugno 2021 di cui al comma 966 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato al 31 agosto 2021.

Motivazione: In vista della piena funzionalità degli istituti anche durante le mensilità estive, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi, e dell'esigenza di provvedere al personale tecnico assunto già giugno al 30 giugno, si ritiene necessario prorogare i contratti degli assistenti tecnici fino all'inizio delle nuove lezioni. La copertura finanziaria è data dai fondi già disposti e dalla ritardata (di due-tre mesi) nomina del suddetto personale rispetto all'originaria previsione normativa.

17. Reclutamento Dirigenti scolastici

Si aggiunge la lettera c)

Sono collocati in coda alla graduatoria generale di merito del concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, come rettificata dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019, i vincitori del concorso inclusi nell'elenco nominativo allegato al Decreto Dipartimentale n. 1461 del 9 ottobre 2019 e nell'elenco nominativo allegato al Decreto Direttoriale n.413 del 1 aprile 2021 che abbiano rinunciato al ruolo.

Motivazione: Al fine di tutelare il diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, frequentanti le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sul territorio nazionale, garantendo il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022 e dei successivi, nonché al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, tenuto conto dell'attuale emergenza sanitaria e della necessità, per le istituzioni scolastiche autonome, di gestire il riavvio in condizioni di sicurezza delle attività didattiche in presenza è ragionevole la previsione di avvalersi, senza ulteriori oneri per lo Stato, di dirigenti scolastici già selezionati.

18. Corso-concorso Dirigenti Scolastici

Si aggiunge la lettera c)

Con decreto del Ministero dell'Istruzione si provvede all'attivazione di un nuovo corso concorso, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della presente, unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

Motivazione: considerati i numeri delle scuole ancora oggi in reggenza risulta ragionevole intervenire per semplificare le procedure di reclutamento dei Dirigenti Scolastici, prevedendo l'ammissione dei ricorrenti avverso i bandi di concorso 2011, 2015 e 2017 e dei presidi incaricati a un nuovo corso intensivo per l'immissione nei ruoli di Dirigente Scolastico per sanare il contenzioso in corso presso i tribunali amministrativi. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.

19. Deroga Assegnazione provvisoria

Si aggiunge la lettera c)

A partire dall'anno scolastico 2021-2022, è consentita, in deroga ai vincoli esistenti, l'assegnazione provvisoria di tutto il personale scolastico che abbia presentato relativa domanda.

Motivazione: la disposizione introduce una modifica per consentire la contemplazione del diritto al lavoro e del diritto alla famiglia, ad invarianza finanziaria, nel rispetto delle norme contrattuali. La disposizione introduce una deroga ai vincoli introdotti dalla legge 159/2019 sulle domande di assegnazione provvisoria per i neo-assunti degli ultimi due anni per consentire la contemplazione del diritto al lavoro e del diritto alla famiglia, su tutti i posti vacanti e disponibili secondo già quanto disposto dal comma 108 dell'articolo 1 della legge 107/2015, ad invarianza finanziaria, e rispondere al divieto di spostamento tra le regioni durante la pandemia. È utile inoltre ripristinare la derogabilità delle disposizioni normative per quanto concertato in sede di contrattazione

20. Mobilità straordinaria

Si aggiunge la lettera c)

All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'a. s. 2022/2023 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga a tutti i vincoli normativi, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.

Motivazione: occorre consentire la contemplazione del diritto al lavoro con il diritto alla famiglia per tutti i posti vacanti e disponibili secondo già quanto disposto dopo l'approvazione della Buona scuola, ad invarianza finanziaria, e per favorire il rientro dei docenti ingabbiati per via dei contorti e poco trasparenti meccanismi di reclutamento operati.

21. Corsi di abilitazione e specializzazione

Si aggiunge la lettera c)

Sono attivati entro il 30 giugno 2021 con successivo Decreto del Ministro dell'Università corsi di abilitazione e di specializzazione per il sostegno destinati a tutto il personale interessato. I corsi potranno essere svolti in modalità telematica come da Decreto del Ministero dell'Università del 18 novembre 2020, n. 858, conseguentemente sono ridefiniti i numeri degli iscritti e le quote di iscrizione in linea con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto 10 agosto 2017, n. 616.

Motivazione: in considerazione della sospensione di tutte le procedure abilitanti, risulta necessario pianificare procedure semplificate di abilitazione e specializzazione per consentire la valorizzazione del personale e l'accesso alla mobilità professionale.